

COMUNE DI GAVI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA



VERBALE DI RIUNIONE SVOLTASI IN VIDEOCONFERENZA TRAMITE APP WHATSAPP PER VALUTARE EVENTUALI INCOMPATIBILITA' DELLA COMMISSIONE E DECIDERE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA, CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO, E CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO, IN G.U. N. 62 IN DATA 11.08.2020 E CON SCADENZA AL 10.09.2020.

Verbale n. 1 del 24.02.2022.

L'anno duemilaventidue addì 24 (VENTIQUATTRO) del mese di FEBBRAIO, alle ore 18 e minuti 48, il Presidente di commissione chiama i membri e il segretario verbalizzate tramite l'applicazione "WhatsApp - videochiamata", che consente il riconoscimento audio e video.

La riunione quindi ha luogo, perdurando lo stato di emergenza, regolarmente in videoconferenza, ex art. 73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27.

Tramite lo stesso applicativo, in precedenza, il Presidente aveva inviato il bando e i nominativi degli ammessi alla prova preselettiva, documenti che vengono allegati al presente verbale.

Sempre tramite predetta applicazione era stata concordata la data della prova preselettiva, fissato il calendario di massima del concorso ed i criteri generali.

Il Presidente, informa la commissione che, come previsto dall'art. 4 del Bando la disamina delle validità/regolarità, controllo formale ed ammissione delle domande è stata effettuata in precedenza dall'ufficio segreteria del Comune di Gavi.

Si passa, quindi, alla disamina dei nominativi degli ammessi alla prova preselettiva per valutare eventuali incompatibilità con i membri della commissione.

Tutti i membri confermano di non avere cause di incompatibilità e sottoscrivono apposita dichiarazione di incompatibilità ed il presente verbale per conferma:

IL PRESIDENTE

Alberto Maddalena

I MEMBRI

Basilio Dinetto

Costa Ga

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Silvano Velloni

La commissione richiamato l'art. 6 del Bando di concorso, relativo alla preselezione che testualmente cita:

PRESELEZIONE – art. 6 del Bando di concorso.

Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 30, l'Amministrazione Comunale, ai fini dell'ammissione dei candidati alle prove scritte, si riserva la facoltà di svolgere una prova preselettiva, che verrà effettuata per test tecnico-professionali. I contenuti della prova di preselezione sono stabiliti dalla Commissione Esaminatrice, la quale, a tal fine, può avvalersi della collaborazione di enti o soggetti esperti in selezione del personale.



DURANTE LA PROVA PRESELETTIVA, PENA L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO, I CANDIDATI:

- non possono consultare testi di qualunque tipo, né appunti, né supporti informatici;
- sono tenuti a spegnere i propri telefoni cellulari e a tenerli spenti fino al termine delle prove;
- non possono indossare cuffie o auricolari o apparecchi simili.

Sulla base dei risultati della prova selettiva sarà formata una graduatoria i cui primi 20 classificati, nonché i candidati classificatisi ex equo all'ultimo posto utile, sono ammessi alle prove scritte. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà in alcun modo preso in considerazione per la formazione della graduatoria finale di merito.

Ai candidati ammessi verrà data comunicazione, con un congruo preavviso e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, per i candidati che abbiano comunicato l'indirizzo PEC, mediante posta elettronica certificata, della data, dell'ora e del luogo di svolgimento della prova preselettiva. I candidati risultati assenti alla prova saranno esclusi dal concorso.

Considerato che domande complessivamente valide giunte nei termini e nei modi corretti al Comune sono 198 si constata la necessità di effettuare la prova preselettiva.

Visto il numero dei candidati, anche in considerazione della normativa per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato necessario dividere i concorrenti in quattro diverse unità da 50 candidati ed è stata recapitata opportuna comunicazione di convocazione alla prova che per estratto si riporta di seguito:

Luogo, Data e Orario della **PROVA PRESELETTIVA**: presso la **Palestra dell'Istituto Comprensivo Cornelio de Simoni di Gavi, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 26 - CAP 15066 GAVI (AL), in locale adeguato per dimensionamento a garantire la sicurezza dei partecipanti ai fini di fare fronte alla recrudescenza della situazione di emergenza pandemica in corso, nella data: 01.03.2022**
Svolgimento sintetico delle operazioni di concorso:

I concorrenti saranno divisi in 4 Unità n. 2 unità da nr. 50 candidati, e n. 2 unità da 49 candidati secondo la tabella di seguito indicata:

CANDIDATI (la lettera identifica il Cognome):	
1^ UNITA' - Lettere dalla A alla Cav	ore 9.00 inizio del test.
2^ UNITA' - Lettere dalla Caz alla G	ore 11.30 inizio del test.
3^ UNITA' - Lettere dalla I alla Pit	ore 14.00 inizio del test.
4^ UNITA' - Lettere dalla Piz alla Z :	ore 16.30 inizio del test.

La Commissione prende atto che, come previsto dal Bando di Concorso la prova preselettiva consisterà in una serie di domande a risposta multipla. La Commissione detta i criteri di svolgimento della stessa: consisterà in un quiz contenente 30 domande. Per ogni domanda il candidato avrà a disposizione 4 risposte di cui soltanto una corretta. I criteri di valutazione della prova preselettiva sono i seguenti:

Prova preselettiva: il contenuto delle risposte sintetiche deve dimostrare il possesso, da parte del candidato, di conoscenza degli argomenti oggetto dei quesiti. Superano la prova i primi 20 classificati, nonché i candidati classificati ex equo all'ultimo posto utile i quali possono essere ammessi alla fase successiva del concorso. Le domande si comporranno di quesiti a risposta multipla (4 opzioni per ogni domanda, di cui **solo 1 giusta**). Per le domande **corrette** la Commissione attribuirà il punteggio di **+1**; per le domande errate - **1**; Per le risposte non date **0 = zero**; se nella stessa domanda venissero segnate dal candidato più opzioni tra le quattro proposte (per errore materiale, svista, ripensamento etc etc), la risposta verrà considerata come non data (**e sarà attribuito il punteggio di 0 = zero**) senza alcuna possibilità di ravvedimento.



Non ci sarà punteggio minimo per il superamento della prova preselettiva.

➤ Indicazioni per la presenza dei commissari nelle prove preselettive (inserto giuridico da re-inserire, *ad abundantiam*, anche nel verbale relativo)

“Funzione acclarata delle prove preselettive è quella di operare un alleggerimento in seno alle prove d’esame, saggiando le conoscenze dei candidati, attuando una prima scrematura dei partecipanti a un concorso pubblico, qualora il numero degli iscritti risulti elevato. Si tratta, infatti, di una funzione ben diversa rispetto a quella delle prove d’esame volte ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento al profilo ricercato ed alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. (“La prova preselettiva si differenzia dalle prove concorsuali in quanto essa non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine quello di operare una prima selezione degli stessi in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l’economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali” TAR Lazio – sezione III bis – 8 settembre 2016, n. 9599). Esaminiamo ora le disposizioni del DPR 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi. L’art. 7, comma 2-bis, prevede che “le prove d’esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. L’art. 7, comma 3, prevede che “il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio” L’art. 8, comma 4, prevede che “la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame” Da ciò possiamo desumere alcune considerazioni sulla prova preselettiva: - è un’eventualità e come tale non sempre presente in ogni procedura di accesso al pubblico impiego; - non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito in quanto la prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, ma ha piuttosto uno scopo di defaticamento della procedura; - la normativa generale non stabilisce criteri e punteggi per il superamento delle prove preselettive demandando all’Amministrazione ampia discrezionalità nella loro individuazione; - le disposizioni sulle Commissioni Giudicatrici disciplinate dall’art. 9 all’art. 12 del DPR n. 487/1994 non dispongono nulla di specifico sulle funzioni delle stesse nell’eventualità che il bando di concorso preveda lo svolgimento della prova preselettiva. Qual è, dunque, il principio che sta a fondamento della preselezione? La finalità che l’ordinamento assegna alla prova preselettiva, oltre a quella di operare una prima scrematura tra gli aspiranti, è quella di accertare il possesso da parte dei candidati di un livello di preparazione minimo tale da favorire la partecipazione al concorso dovendosi limitare ad accertare il possesso delle conoscenze di base dei candidati e, al contempo, escludere quanti non posseggano un 2 bagaglio culturale minimo necessario per affrontare con qualche chances di vittoria il concorso. La previsione ex ante di soglie restrittive di sbarramento, come ad esempio una soglia numerica sganciata da un punteggio in termini di sufficienza correlato alle risposte esatte, può determinare una condotta irragionevole ed arbitraria di scelte discrezionali dell’Amministrazione in contrasto con la necessità di assicurare un adeguato livello partecipativo alla procedura, se si considera che la preselezione si realizza mediante materie di base anche eterogenee rispetto a quelle oggetto delle prove concorsuali strictu sensu intese. (cfr TAR Lazio Sez. II quater sentenza n. 1882/2020). Peraltro, le stesse Linee Guida approvate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con Direttiva 24 aprile 2018, n. 3 hanno argomentato che la prova preselettiva coniuga esigenze di rapidità ed imparzialità con quelle di efficienza lasciando alle Amministrazioni la scelta più idonea fra le pluralità di opzioni possibili. L’obiettivo non è solo quello di selezionare rapidamente un numero ragionevole di candidati in forza di un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare i candidati in base alle loro capacità e preparazione. Il punto controverso riguarda la necessità della nomina della Commissione Giudicatrice sin dalla fase di preselezione e le funzioni di vigilanza durante lo svolgimento della prova. Sulla materia si è espressa giurisprudenza, dalla quale possiamo recepire



validi principi per esprimere il parere richiesto. Secondo alcuni Consessi la preselezione è concepita come una fase prodromica all'adozione del provvedimento di ammissione al concorso avente il mero scopo di ridurre il numero dei partecipanti alle successive prove attraverso operazioni tecniche, di carattere meramente cognitivo, caratterizzate dall'assenza di discrezionalità tecnica e di profili di apprezzamento valutativo (cfr. Consiglio di Stato Sez. V - sentenza 27 agosto 2009, n. 5089). Le determinazioni [...] emesse in esito delle prove preselettive in base alla risposta a quiz attitudinali e di cultura, da considerarsi come un mero riscontro, privi di valutazione tecnico-discrezionale, non possono ritenersi coinvolte nella sfera degli atti posti in essere dalle Commissioni (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI 10 settembre 2008, n. 4332). La preselezione differisce nettamente dalle altre prove concorsuali (scritte e orali) che portano alla formazione della graduatoria di merito. Ne deriva che la disposizione di carattere generale secondo cui è necessario che una Commissione presieda allo svolgimento delle procedure concorsuali, predeterminando i criteri di valutazione delle prove, non è applicabile alla fase della preselezione; la mera ricognizione fondata su dati oggettivi dell'esattezza delle risposte fornite può essere effettuata dall'Amministrazione stessa o da società esterna incaricata senza integrare alcuna illegittimità né lesione delle posizioni soggettive dei concorrenti garantiti anche in assenza delle Commissioni dall'oggettività della valutazione. (cfr. TAR Basilicata Sez. I - Potenza sentenza 8 luglio 2015, n. 393). Il TAR Campania Sez. V - Napoli con sentenza 25 marzo 2005, n. 2648 si è espresso in maniera diametralmente opposta, ritenendo la procedura concorsuale articolata nelle varie fasi, dall'emanazione del bando alla scelta del candidato più idoneo a ricoprire il posto oggetto del concorso, e ha evidenziato che la nomina delle Commissioni deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni concorsuali pena l'illegittimità degli atti successivi al procedimento. Inoltre, l'esigenza di trasparenza, imparzialità, pubblicità e legalità propria di ogni procedura concorsuale richiede che la presenza delle stesse sia necessaria nelle fasi della procedura per garantire che la selezione dei concorrenti avvenga nel rispetto dei predetti criteri (cfr. Consiglio di Stato Sez. II, sentenza 14 luglio 2014, n. 813). In relazione a ciò le prove preselettive, anche se autonome rispetto alle prove d'esame (scritte, orali, pratiche), vanno considerate come una fase della procedura concorsuale sul cui corretto andamento è tenuto a vigilare l'organo valutativo costituito dalla 3 Commissione Giudicatrice, anche se l'Amministrazione affida ad istituto specializzato il compito dell'espletamento della preselezione. E, ancora, secondo il TAR Veneto Sez. I - sentenza n. 1139/2019, la Commissione, nominata antecedentemente l'espletamento della preselezione, ha demandato alla compagine societaria affidataria del servizio di gestione della preselezione la predisposizione di quesiti, limitandosi a fissare i punteggi per ogni risposta esatta, non indicata ovvero errata, oltre a stabilire la soglia per il superamento della prova preselettiva. In tale caso la preselezione, sottratta nei suoi termini contenutistici alla Commissione Giudicatrice, pare caratterizzata da automatismi e comunque governata da criteri valutativi - quanto ai punteggi per ogni risposta esatta, non indicata ovvero errata - di portata tale da escludere la possibilità di favorire o danneggiare i concorrenti. La nomina della Commissione Giudicatrice deve, quindi, avvenire sempre dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione ai concorsi a presidio del corretto dispiegarsi di qualunque procedura, al pari di quanto avviene nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica (cfr. Cons. St., Sez. V, 22 marzo 2011 n. 1784), quale espressione dei più generali principi di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia sez. I sentenza n. 323/2015) e, comunque, prima dell'espletamento della procedura preselettiva in quanto non determina la vulnerazione di alcun interesse sostanziale. Sul secondo aspetto del quesito, si rinvia la sentenza del TAR Toscana - Firenze sez. II - 22 agosto 2008, n. 1885 secondo cui il Collegio ha ritenuto che la Commissione Giudicatrice deve sempre mantenere il governo delle prove concorsuali, anche quando si avvale dell'ausilio di un sistema di lettura ottica per la correzione dei questionari preselettivi di un concorso, ovvero quando i quesiti somministrati hanno una complessità tecnica elevata od un eccessivo grado di difficoltà che ammette risposte plurime, - come nei casi giudicati dal Consiglio di Stato Sez. IV

sentenze n. 774 e n. 3674 del 2008, tutti relativi a materie giuridiche - (cfr. Consiglio di Stato Sez. V 27 agosto 2009, n. 5089).

➤ Criteri generali per lo svolgimento delle prove scritte (da re-inserire anche nel verbale relativo)

1. Correttezza dello svolgimento senza gravi errori di grammatica nell'esposizione. Fluidità, comprensione del testo, grafia, ordine e logicità nello sviluppo delle argomentazioni e del ragionamento svolto.

2. Serietà/meticolosità, precisione e concordanza nelle risposte date, sintesi ragionata e sempre precisa, collocamento degli argomenti nel contesto delle tracce/quesiti e atto/provvedimento proposti dalla Commissione. Svolgimento di tutte le domande a risposta sintetica assegnate (per la prima prova scritta).

3. Inquadramento giuridico, esattezza dei riferimenti normativi proposti, chiarezza nell'indicare le differenze e le competenze degli istituti/organi/enti/soggetti indicati nelle domande e nel provvedimento che verrà sorteggiato tra le tracce redatte contestualmente dalla Commissione (nell'immediatezza dello svolgimento della prova) e successivamente sigillate in buste chiuse.


4. Intestazione, motivazione, caratteristiche, *petitum*, *causa petendi* dell'atto/provvedimento assegnato, particolari necessari, ordine, chiarezza espositiva, ragioni, riferimenti di legge (solo se pertinenti e corretti in relazione al compito assegnato), *post* riferimenti di pubblicazione e altri particolari utili al raggiungimento del punteggio previsto dal bando per il superamento della prova (per la 2ª prova scritta).

5. In relazione alla giurisprudenza amministrativa, di cui *ut infra* si propone un ampio stralcio, la Commissione decide di stabilire **un giudizio numerico sintetico quale criterio sufficiente (ex se)** ad esprimere la valutazione/giudizio del candidato, riportandolo alla predeterminazione degli ampi criteri di massima di cui al punto dal nr. 1 al nr. 4. La sottoscrizione / coordinamento / contraddittorio costruttivo / correzione contestuale da parte dei 3 membri di Commissione (con l'assistenza del Segretario verbalizzante, non avente diritto di voto ma deputato alla redazione dei documenti di sintesi del concorso) costituisce accordo raggiunto sull'attribuzione del punteggio finale espresso nelle tabelle di cui al presente verbale. In caso di disaccordo sull'attribuzione di un punteggio se ne farà constare la motivazione (eventualmente) in relazione agli elaborati esaminati ed al voto numerico finale attribuito. Si ribadisce la sufficienza del criterio numerico (voto) per la valutazione operata sui singoli candidati, sempre e costantemente in forma anonima (sino alla completa correzione delle prove (o della unica prova


Espletate le funzioni preliminari, la commissione si aggiorna alle ore 8,20 presso la Palestra della Scuola Media sita in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 26 in GAVI per lo svolgimento delle prove preselettive.


Letto, approvato, sottoscritto in quanto conforme.

IL PRESIDENTE



I MEMBRI





IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE





COMUNE DI GAVI - provincia di ALESSANDRIA
Via Mameli n. 44

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 51 C.P.C. DEI COMMISSARI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER NR. 1 POSTO DA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C E POSIZIONE ECONOMICA C1 , DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

I SOTTOSCRITTI:

COGNOME NOME	Qualifica	Funzione
VALERII STEFANO	Segretario comunale di Gavi	Presidente
ALGANON ANDREA	Dirigente Comune di Acqui Terme	membro
BOCCHIO ORIETTA	Dirigente Comune di Alessandria	membro

CON RIFERIMENTO ALL'INCARICO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO IN OGGETTO, CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E DELLE CONSEGUENTI SANZIONI CUI POSSONO ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARANO

- a) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) l'inesistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc.civ.;
- c) di non essere a conoscenza, in relazione ai candidati ammessi al concorso, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- d) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma I, lett. c) del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.lgs. n. 39/2013;
- e) di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico venga a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione di Commissario e di darne tempestiva notizia all'Amministratore Unico.

Dichiarano, altresì, di essere informati che:

a) ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. N. 196/2003 e al Regolamento UE – GDPR n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

b) la presente dichiarazione sarà allegata in calce al verbale nr. 1 del concorso in oggetto;

c) i curricula vitae dei commissari sono disponibili: [https://www.comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/titolari-di-incarichi-dirigenziali-](https://www.comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/personale/titolari-di-incarichi-dirigenziali)




In conformità alla dichiarazione rilasciata in data 24.02.2022, dopo aver esaminato gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura concorsuale, trasmessi ai Commissari per opportuna conoscenza.

I DICHIARANTI

DOTT. STEFANO VALERII

DOTT. ANDREA ALGANON

DOTT.SSA ORIETTA BOCCHIO



AI SENSI DELL'ART. 38, D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA INSIEME ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE. LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ NON SARÀ PUBBLICATA SUL SITO WEB DEL COMUNE DI GAVI, MA RESTERÀ AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

Nota 1) PARENTI di *primo grado del dichiarante*: madre, padre, figliola; parenti di *secondo grado del dichiarante*: nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella;

NOTA 2) AFFINI DI PRIMO O SECONDO GRADO *DEL DICHIARANTE*: SONO I CONIUGI DI TUTTI I SOGGETTI SOPRA INDICATI ALLA NOTA 1), NONCHÉ COLORO CHE ABBIANO UNA RELAZIONE DI PARENTELA DI PRIMO O SECONDO GRADO CON IL CONIUGE DEL DICHIARANTE.



